

prescrizione civile - decorrenza – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6975 del 04/04/2005

Separazione personale di coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio - Diritto al conseguimento dei ratei dell'assegno di mantenimento - Decorrenza unica della prescrizione dalla data della sentenza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6975 del 04/04/2005

In tema di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6975 del 04/04/2005